

Allegato [•]

ACCORDO PRELIMINARE DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

Tra

Marche Multiservizi S.p.A., società per azioni, con sede legale in Pesaro, Via dei Canonici n. 144, iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, codice fiscale n. 02059030417, con capitale sociale pari a Euro 13.484.242, interamente versato, rappresentata dal dott. Mauro Tiviroli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri ("MMS")

- da una parte -

e

Comune di [•] _____, _____, _____ (il "Comune")

- dall'altra parte -

(MMS e il Promittente Venditore saranno in seguito congiuntamente indicate come le "Parti" e ciascuna individualmente come una "Parte")

PREMESSO CHE

- (A) In data 25 gennaio 2018, MMS e Megas. Net S.p.a. ("MEGAS") hanno sottoscritto, un accordo quadro (l' "Accordo Quadro"), nell'ambito della riorganizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti loro soci, che prevede, tra l'altro, la fusione per incorporazione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile di MEGAS in MMS (la "Fusione");
- (B) il progetto e, in particolare, la Fusione hanno, altresì, quale presupposto indefettibile che, successivamente alla Fusione, MMS previo acquisto dai soci di MEGAS, con eccezione della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato dall'assemblea dei soci di MMS ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2357 e 2357-ter del codice civile, alieni una partecipazione non inferiore al 4,76% del capitale sociale di MMS post Fusione (assumendo non venga esercitato il Diritto di Recesso, come di seguito definito, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli effetti di cui al TUSP (come di seguito definito) ad un prezzo base pari ad Euro 14,46 per ciascuna azione MMS post Fusione, e come *infra* dettagliato;
- (C) allo scopo di porre in essere quanto *supra* succintamente descritto, MMS e MEGAS hanno tra l'altro: (i) in data 28 novembre 2017, depositato presso il Tribunale di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, comma 4, del Codice Civile, istanza congiunta per la nomina dell'esperto comune chiamato a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni; (ii) in data 25 gennaio 2018, approvato il Progetto di Fusione, contenente, tra l'altro, il Rapporto di Cambio (come di seguito definito) e lo statuto di MMS modificato a seguito della Fusione; (iii) sempre in data 25 gennaio 2018, approvato la relazione redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile; (iv) in pari data, conferito mandato ai propri legali rappresentanti di convocare le assemblee straordinarie di MEGAS e MMS per l'approvazione, fra l'altro, del Progetto di Fusione (come di seguito definito), nonché determinato i valori di liquidazione delle azioni MMS e MEGAS nel caso di esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito); (v) in data 29 gennaio 2018, il Dott. Antonio Rocco Petruzzi, dottore commercialista, iscritto al n. 617/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, Revisore Legale iscritto al n. 161265 (decreto del 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 9 del 1 febbraio

2011) del Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, incaricato dal Tribunale di Pesaro su istanza congiunta di MEGAS e di MMS, ha rilasciato la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del codice civile;

- (D) in data [•], 2018, il Comune ha deliberato, fra l'altro, la cessione in favore di MMS post Fusione di n. [•] azioni ordinarie di MMS post Fusione, del valore nominale di Euro 1,00 (la "Partecipazione MMS"), ad un prezzo base di Euro 14,46 (prezzo che assume non venga esercitato il Diritto di Recesso, come di seguito definito);
- (E) in data [•] 2018, l'assemblea ordinaria di MMS ha deliberato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi S.p.A. post - Fusione di acquistare n. 780.865 azioni ordinarie di Marche Multiservizi S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00, in una o più soluzioni, per un periodo non superiore ai 18 mesi dalla deliberazione assembleare per un importo complessivo di Euro 11.292.346 e di disporre, in una o più soluzioni, delle azioni proprie detenute da MMS post-Fusione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 2 del TUSP ad un prezzo base pari a Euro 14,46 Euro per ciascuna azione MMS post Fusione (prezzo che assume non venga esercitato il Diritto di Recesso, come di seguito definito);
- (F) con il presente accordo preliminare di trasferimento di partecipazioni sociali (l' "Accordo Preliminare"), le Parti intendono disciplinare l'impegno del Comune a trasferire, condizionatamente all'efficacia della Fusione, a MMS la quale acquirerà, in conformità al disposto degli artt. 2357 e 2357 *ter c.c.*, la Partecipazione MMS, a seguito della Fusione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, sulla base delle precedenti Premesse che, unitamente agli Allegati, formano parte integrante del presente Accordo Preliminare, le Parti concordano quanto segue.

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ad ogni altra definizione contenuta nel presente Accordo Preliminare, i termini e le espressioni qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

Atto di Fusione	significa l'atto di fusione per incorporazione di MEGAS in MMS.
Condizione	indica il verificarsi della Data di Efficacia della Fusione.
Contratto Definitivo	significa il trasferimento della proprietà e della disponibilità della Partecipazione MMS, la cui stipula è subordinata all'avveramento della Condizione.
Corrispettivo	indica l'importo di complessivi Euro [•] (corrispondente ad un prezzo unitario di Euro 14,46 per ciascuna azione MMS post Fusione ceduta dal Comune) per l'acquisto da parte di MMS della Partecipazione MMS (prezzo che assume non venga esercitato il Diritto di Recesso).
Data di Efficacia della Fusione	significa la data in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'articolo 2504, comma 2, del codice civile e, ai sensi dell'articolo 2504- <i>bis</i> , comma 2, del codice civile, tale data potrà anche essere successiva all'ultima delle iscrizioni e, in ogni caso, sarà stabilita nell'Atto di Fusione.
Data di Esecuzione	significa il giorno in cui avverrà la stipula del Contratto

	Definitivo.
Data di Sottoscrizione	significa la data di sottoscrizione del presente Accordo Preliminare.
Diritto di Recesso	indica congiuntamente il Diritto di Recesso MEGAS e il Diritto di Recesso MMS.
Diritto di Recesso MEGAS	significa il diritto di recesso dei soci MEGAS – che non concorreranno all’assunzione della delibera di approvazione della Fusione – esercitabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile e dell’articolo 2437, comma 1, lettera g) del codice civile.
Diritto di Recesso MMS	significa il diritto di recesso dei soci di MMS – che non concorreranno all’assunzione della delibera di approvazione della Fusione – esercitabile ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lettera g) del codice civile e dell’articolo 2437, comma 2, lettera b), del codice civile.
Esecuzione	La data in cui sarà sottoscritto il Contratto Definitivo, alla presenza del Notaio e trasferita la proprietà della Partecipazione MMS e il pagamento del Corrispettivo.
Fusione	significa l’operazione di fusione per incorporazione di MEGAS in MMS oggetto del Progetto di Fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
Giorno Lavorativo	significa ciascun giorno di calendario ad eccezione (i) del sabato, della domenica e degli altri giorni nei quali le banche non sono aperte a Pesaro e/o Urbino per l’esercizio della loro attività; nonché (ii) dei giorni dal 7 agosto al 31 agosto (estremi inclusi).
Legge	significa qualunque legge, regolamento, decreto, direttiva, codice, convenzione, usi (ove richiamati da altra normativa), sia essa statale, regionale, provinciale, comunale, comunitario o sovranazionale.
Notaio	significa il notaio [●] con studio in [●] o, in caso di indisponibilità di quest’ultimo, il diverso notaio, che sarà comunicato da MMS a [●] almeno cinque Giorni Lavorativi precedenti la Data di Esecuzione.
Partecipazione MMS	ha il significato indicato nella Premessa (D).
Progetto di Fusione	significa il progetto di fusione per incorporazione di MEGAS in MMS approvato dal Consiglio di Amministrazione di MEGAS e dal Consiglio di Amministrazione di MMS in data 25 gennaio 2018.
Rapporto di cambio	Indica n. 1 azione ordinaria MMS del valore nominale di Euro 1,00 ogni n. 11,3259 azioni MEGAS di nominali Euro 1,00 da concambiare
TUSP	significa il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il

“Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”, come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Vincolo

qualunque vincolo, gravame o altro diritto, obbligo di cessione, opzione, diritto o obbligo di co-vendita, diritto di sottoscrizione, conversione, scambio, compensazione, o qualsiasi privilegio, pegno, ipoteca o altro diritto di garanzia, peso, onere, servitù, usufrutto, accordo con patto di riservato dominio, azione legale (inclusi pignoramenti e/o sequestri) ovvero qualsiasi altra limitazione (sia essa di natura legale, giudiziale o contrattuale) al trasferimento, all'uso, al godimento, alla fruizione ovvero all'esercizio di qualsivoglia altro diritto su un bene.

2. OGGETTO

2.1. Con il presente Accordo Preliminare, il Comune si impegna a trasferire a favore di MMS che, a sua volta, si impegna ad acquistare, subordinatamente all'avveramento della Condizione, la Partecipazione MMS, a fronte del pagamento del Corrispettivo, secondo quanto di seguito specificato all'articolo 3. del presente Accordo Preliminare.

2.2. Resta sin da ora inteso che l'efficacia del trasferimento della Partecipazione MMS e per l'effetto la stipula del Contratto Definitivo è subordinata sospensivamente all'avveramento della Condizione.

3. CORRISPETTIVO- PAGAMENTO

3.1. Le Parti convengono che il corrispettivo unitario è pari ad Euro 14,46, per ciascuna azione di MMS Post Fusione (corrispettivo che assume non venga esercitato il Diritto di Recesso), e quindi pari a complessivi Euro [●] per la cessione della Partecipazione MMS (il “Corrispettivo”). Nel caso in cui venisse esercitato il Diritto di Recesso, il Corrispettivo sarà coerentemente adeguato ove necessario per neutralizzare l'effetto dei recessi.

3.2. Il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato da MMS post Fusione all'Esecuzione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune, i cui estremi saranno comunicati a MMS, in tempo utile.

4. ESECUZIONE

4.1. Luogo e Data di Esecuzione

4.1.1. Le Parti si danno atto sin da ora che, subordinatamente all'avveramento della Condizione, entro e non oltre 20 giorni lavorativi successivi alla Data di Efficacia della Fusione, le stesse procederanno con l'Esecuzione, presso lo studio del Notaio.

4.1.2. La Data di Esecuzione verrà scelta di comune accordo tra le Parti, fermo restando quanto sopra previsto all'articolo 4.1.1., vale a dire, per maggiore chiarezza, che l'Esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni lavorativi successivi alla Data di Efficacia della Fusione.

4.2. Adempimenti delle Parti

4.2.1. Alla Data di Esecuzione, le Parti procederanno alle operazioni e agli adempimenti di seguito indicati, restando inteso tra le stesse Parti che le operazioni di seguito indicate si intenderanno effettuate in un regime di sostanziale contestualità ai sensi del successivo Paragrafo 4.3. In particolare all'Esecuzione:

- (i) il Comune si impegna, ora per allora, a sottoscrivere e farà in modo che siano sottoscritti e scambiati tutti gli atti richiesti dalla Legge, o comunque necessari e/o opportuni, nessuno escluso, a trasferire la

proprietà, libera da Vincoli, della Partecipazione MMS a MMS post Fusione, e in generale, al fine di adempiere compiutamente alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Preliminare;

- (ii) MMS e il Comune si impegnano, ora per allora, a sottoscrivere l'atto di cessione della Partecipazione MMS e quindi il Contratto Definitivo che recepirà per quanto possibile i contenuti del presente Accordo Preliminare, con modalità idonee, in base alle norme applicabili, a trasferire ad MMS, la piena proprietà, libera da ogni Vincolo e la relativa libera disponibilità della Partecipazione MMS;
- (ii) MMS si impegna sin da ora a: (i) pagare al Comune il Corrispettivo con le modalità ed i termini di cui al precedente Articolo 3. del presente Accordo Preliminare, restando inteso sin da ora che, contestualmente, il Comune rilascerà a MMS quietanza del pagamento del Corrispettivo di cui al precedente Articolo 3. del presente Accordo Preliminare; (ii) pagare o fare in modo che siano pagate, con le modalità previste dalla Legge, le imposte di trasferimento dovute in dipendenza dell'acquisto della Partecipazione MMS e le spese notarili dovute in dipendenza della stipula del Contratto Definitivo; (iii) sottoscrivere e scambiare e/o fare in modo che siano sottoscritti e scambiati tutti gli altri atti richiesti ai sensi di Legge o, comunque, necessari al fine di adempiere compiutamente alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Preliminare.

4.2.5 Il Comune, nell'ambito del Contratto Definitivo garantirà che la Partecipazione MMS oggetto di tale atto le appartiene in piena proprietà nonché in titolarità esclusiva ed è interamente liberata e che la stessa è libera da pegno e non è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli che ne limitino il godimento e la disponibilità, e quindi libera da Vincoli.

4.3. Unitarietà degli adempimenti

4.3.1. Resta espressamente inteso tra le Parti che tutti gli adempimenti di cui al presente Articolo 4. avranno come unico scopo quello di dare esecuzione al presente Accordo Preliminare. Pertanto, qualunque atto che sarà sottoscritto alla Data di Esecuzione non avrà alcun effetto novativo rispetto al presente Accordo Preliminare, il quale rimarrà valido ed efficace tra le Parti.

4.3.2. In caso di dubbi interpretativi, il contenuto del presente Accordo Preliminare prevarrà rispetto a qualsiasi altro atto, documento o accordo sottoscritto tra le Parti ed avente ad oggetto, in toto o in parte, le pattuizioni disciplinate dal presente Accordo Preliminare.

4.3.3. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le operazioni di cui al presente Articolo 4 costituiscono e devono essere considerate, nonostante la loro pluralità e varietà, come un atto unico e inscindibile, cosicché (salvo diverso accordo tra le Parti o rinuncia della Parte interessata non inadempiente), in caso di mancato completamento o imperfezione anche di una sola di esse, non potrà ritenersi effettuato né l'Esecuzione, né alcuna delle suddette operazioni. In tale caso, le Parti non inadempienti avranno diritto di agire per l'adempimento nei confronti della Parte inadempiente o in alternativa di risolvere il presente Accordo Preliminare nella sua interezza ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fermo il diritto di agire per il risarcimento dei danni nei confronti della Parte inadempiente.

5. IMPEGNI DI MMS

5.1 MMS quale risultante dalla Fusione avvierà entro 5 Giorni Lavorativi dall'acquisto della Partecipazione Complessiva (come di seguito definita al Paragrafo 5.2.), le attività volte alla cessione di tale partecipazione – e delle eventuali azioni proprie già detenute da MMS alla Data di Efficacia della Fusione -, in conformità all'autorizzazione assembleare di cui alla lettera (E) delle Premesse nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2 del TUSP, ad un prezzo base pari a Euro 14,46 per ciascuna azione ordinaria di MMS costituente la Partecipazione Complessiva (prezzo che assume non venga esercitato il Diritto di Recesso).

5.2 MMS si impegna sin da ora a retrocedere, proporzionalmente e, quindi, pro- quota, al Comune,

l'eventuale maggior valore derivante dalla cessione della Partecipazione Complessiva al netto dei costi ed oneri finanziari dell'operazione di acquisto e vendita delle azioni così alienate.

6. DISPOSIZIONI GENERALI

6.1. Costi e oneri

Ciascuna Parte sosterrà i compensi e i rimborsi spettanti ai propri consulenti, revisori e professionisti.

6.3. Separabilità delle disposizioni

Nel caso in cui alcuna delle disposizioni del presente Accordo Preliminare dovesse essere considerata invalida o, comunque, inefficace o non eseguibile, le stesse saranno sostituite in buona fede dalle Parti e, in ogni caso, tale vizio non pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed eseguibilità delle restanti disposizioni del presente Accordo Preliminare.

6.4. Comunicazioni e Notificazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente Accordo Preliminare dovrà essere effettuata per iscritto, tramite posta elettronica certificata, e si riterrà efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta alla ricezione da parte del mittente della relativa conferma di trasmissione. Le comunicazioni andranno inviate ai seguenti indirizzi:

- se destinata a MMS:

Marche Multiservizi S.p.a.
Via dei Canonici, 144, Pesaro
alla cortese attenzione dell'Amministratore Delegato
PEC.: info@pec.gruppomarchemultiservizi.it

- se indirizzata al Comune:

[●]

o al diverso indirizzo o PEC eventualmente comunicati dall'una Parte all'altra successivamente alla Data di Sottoscrizione in conformità alle disposizioni sopra specificate, restando inteso che l'indirizzo rispettivo indicato dalle Parti, o qualsiasi altro indirizzo successivamente comunicato, è altresì il rispettivo domicilio eletto dalle Parti ai fini del presente Accordo Preliminare.

6.5. Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione alle disposizioni del presente Accordo Preliminare non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente Accordo Preliminare.

6.6. Titoli

I titoli dei singoli articoli, paragrafi e sub-paragrafi, nonché i titoli degli Allegati, sono solo indicativi e non rileveranno al fine di interpretare le pattuizioni contemplate nel presente Accordo Preliminare.

6.7. Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo Preliminare non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

6.9. Decadenza

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che ogni termine di decadenza previsto nel presente Accordo Preliminare è adeguato ed equo ai sensi dell'articolo 2965 del codice civile.

7. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

7.1. Legge applicabile

Il presente Accordo Preliminare è disciplinato dalla legge italiana.

7.2. Controversie

Qualsiasi controversia derivante da o connessa con il presente Accordo Preliminare sarà di competenza esclusiva del Foro di Pesaro.

Comune di [●]

[●]

Marche Multiservizi S.p.A.

L'Amministratore Delegato - Legale Rappresentante

Dott. Mauro Tivoli
